



CONFITARMA  
Confederazione Italiana Armatori

**CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2018 (DELIBERA ART 120/2017).**

**Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.**

A nostro avviso, andrebbe eliminata dall'elenco la lettera g): “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne” in quanto gli stessi sono svolti esclusivamente in regime di libero mercato e sono al di fuori delle competenze regolatorie dell'ART.

Ciò in quanto Confitarma ritiene da sempre che, in base alla normativa vigente, le società che svolgono servizi di trasporto marittimo in regime di libero mercato non siano soggette al versamento del contributo all'ART. Tale orientamento, seppure con riferimento al trasporto stradale, è stato peraltro espresso dal TAR Piemonte nella sentenza dello scorso 12 aprile 2017 n. 307/2017 reg.ric. che ha annullato la deliberazione ART n.139/2016 art. 1 nella parte: “h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada”.

Differentemente da quanto indicato nella citata sentenza, si osserva che l'ART sembrerebbe intenzionata a continuare comunque ad assoggettare al contributo i servizi di trasporto su strada merci e passeggeri.

Peraltro, con riferimento al trasporto merci su strada, ove ci si collochi nella prospettiva indicata dall'ART, si riterrebbe opportuno aggiungere il riferimento alle infrastrutture autostradali alla lettera i) dell'elenco dei servizi interessati. Quanto sopra renderebbe coerente la tipologia dei servizi stradali individuati con le soluzioni prospettate ai successivi punti per il calcolo del contributo ed in particolare a quanto si afferma nel primo paragrafo del punto 6 del documento di consultazione. In caso contrario, si verificherebbe una inaccettabile discriminazione tra trasporto merci tutto-strada e trasporto combinato strada-ferro o strada-mare a svantaggio di questi ultimi.

**Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.**

Per ragioni di chiarezza e semplificazione, nonché in analogia ai criteri di calcolo del contributo all'AGCM, si ritiene opportuno utilizzare quale fatturato il solo importo risultante dal conto economico alla voce A1 in quanto all'interno delle voci A5 sono ricompresi importi non sempre riconducibili all'attività tipicamente svolta o che necessitano di complesse elaborazioni ai fini della determinazione degli importi assoggettabili alla contribuzione all'ART.

aderente a

CONFINDUSTRIA

**Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.**

NESSUNA OSSERVAZIONE IN MERITO

**Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.**

Il criterio proposto, in sé, potrebbe essere condivisibile fermo restando che, per le motivazioni espresse nella risposta al quesito n. 1, andrebbe applicato solo ai soggetti interessati all'attività di regolazione e quindi ai soli servizi individuati al capitolo 1, punto c) del documento di consultazione.

Peraltro, nell'errato presupposto sostenuto dall'ART che il contributo sia dovuto a prescindere dall'essere regolati nell'attività svolta, dovrebbero essere colpiti anche i soggetti stranieri che, allo stesso modo di quelli italiani, "beneficiano dell'attività regolatoria dell'ART". Nutriamo ragionevole certezza che, con riferimento ai servizi marittimi, l'assoggettamento al pagamento dei soggetti stranieri avvenga in misura del tutto trascurabile, o non avvenga affatto, a grave pregiudizio dei principi di equità e non discriminazione.

**Quesito n.5: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.**

**Quesito n.6: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri di determinazione e alla quantificazione del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore del trasporto merci su strada connessi con porti, stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti.**

**Quesito 7: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla possibilità di versare il contributo per il funzionamento dell'Autorità attraverso l'Albo nazionale.**

Fermo restando che non si ritiene legittimo quanto affermato al punto 6 del documento di consultazione, e cioè che il mero utilizzo delle infrastrutture regolate dall'ART dia luogo all'obbligo di contribuzione, rileviamo che basare il contributo su una quota fissa da applicarsi ai veicoli di massa superiore alle 16 tonnellate sembrerebbe essere in contrasto con la normativa di legge in base alla quale il contributo è determinato come quota parte del fatturato.

L'applicazione anche nel comparto marittimo di un criterio di calcolo non legato al fatturato societario avrebbe peraltro consentito di assoggettare più facilmente anche gli operatori esteri (ferme restando le considerazioni già espresse al secondo paragrafo della risposta al quesito n.4). Si pensi ad esempio ad un contributo calcolato per contenitore o per tonnellata movimentata ecc. Tale criterio non è invece stato preso in considerazione dall'ART proprio per i motivi sopra richiamati.